

A.S.L. NO AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA Viale Roma 7 - NOVARA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 326 del 22/06/2022

OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO <u>EX</u> ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER MEDICO DI GASTROENTEROLOGIA: AMMISSIBILITA' E CONFERIMENTO

PROPONENTE: S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con d.G.R. n° 10-3292 del 28 maggio 2021)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione dei pareri del Direttore Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO <u>EX</u> ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER MEDICO DI GASTROENTEROLOGIA: AMMISSIBILITA' E CONFERIMENTO

Il Direttore/Responsabile della S.C. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria:

PREMESSO

che con deliberazione n. 278 del 24.05.2022 è stato indetto bando di selezione comparativa per il conferimento di incarico <u>ex</u> art. 7, comma 6 bis, D.Lgs. 165/2001, per medico di gastroenterologia;

che il relativo bando di selezione comparativa, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 01.06.2022, prevedeva quale termine utile per la presentazione delle domande il giorno 16.06.2022;

PRESO ATTO

che entro il termine di cui sopra è pervenuta un'unica istanza da parte del candidato dott. Marcello Rodi;

VISTI

i requisiti di partecipazione per la selezione in questione ed esaminata l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Rodi;

RITENUTO

che il predetto istante dott. Rodi Marcello, possiede tutti i requisiti richiesti per poter partecipare alla selezione in questione;

VISTA

inoltre, la comunicazione del Direttore del Dipartimento Chirurgico del 21.06.2022, il quale conferma l'idoneità del predetto dott. Rodi per l'assunzione dell'incarico in questione;

PRESO ATTO

che l'art. 8.2 del bando di selezione comparativa prevede che qualora sia ammissibile un unico candidato o un numero di candidati uguale o inferiore al numero dei rapporti che l'Amministrazione intenda attivare, non si espleterà alcuna procedura comparativa;

che permane la situazione di criticità della s.s.d. gastroenterologia all'interno della quale, ad oggi, risultano vancanti n.3 unità di personale medico:

che con deliberazione n. 252 del 13.05.2022 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per la copertura di n.2 posti di dirigente medico di gastroenterologia, costituita esclusivamente da medici specializzandi, e che non si è potuto costituire alcun rapporto di lavoro con questa Azienda;

VISTA

la Circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ad oggetto: "Interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90";

RICHIAMATA

la D.G.R. 6 maggio 2019 n. 46-8909, secondo cui:

-in via eccezionale per sopperire alla grave carenza di medici specialisti, nel rispetto dei tetti di spesa per il personale assegnato a ciascuna Azienda con D.G.R. n. 40-7703 del 12/10/2018 e dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale P.T.F.P. triennio 2019-2021 approvati con D.G.R. n. 27-8855 del 29/04/2019, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza qualora risulti oggettivamente impossibile disporre assunzioni di personale medico con rapporto di lavoro subordinato o, in subordine, con contratti di lavoro flessibile ordinariamente previsti, possono stipulare contratti di lavoro autonomo con personale medico collocato in quiescenza nel rispetto della richiamata normativa e

secondo gli orientamenti in materia espressi dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

- le Aziende del SSR anche nel caso di conferimento di incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici collocati in quiescenza dovranno rispettare, in analogia a quanto previsto per il rapporto di lavoro subordinato, il limite massimo di permanenza in servizio previsto dall'art. 15 – nonies del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., secondo il quale non può essere comunque superata, da parte del prestatore di lavoro, l'età anagrafica di 70 anni;

RITENUTO

pertanto, di procedere al conferimento dell'incarico di collaborazione per l'esecuzione di prestazioni libero professionali di soggetto iscritto all'Ordine dei Medici in possesso del diploma di specializzazione in gastroenterologia presso la s.s.d. Gastroenterologia del P.O. di Borgomanero, per un periodo di anni uno, all'unico istante presente dott. Marcello Rodi nel limite massimo di permanenza previsto dall'art. 15 – nonies del D. Lgs. n. 502/1992;

CONSIDERATO

che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
- per la prestazione richiesta non risulta possibile utilizzare le risorse umane attualmente in servizio;
- la prestazione richiesta è di natura temporanea ed altamente qualificata (professionista specializzato in gastroenterologia);
 - il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incaricando, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

CONSIDERATO

che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:

- la volontà delle Parti, è chiara e in equivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;
- non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all'organizzazione del Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente;
- il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, ne alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l'attività aziendale;

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito alla indizione di procedura di selezione comparativa ex art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. 165/2001 per il conferimento di incarico libero professionale per medico di gastroenerologia presso la ssd Gastroenterologia del P.O. di Borgomanero indetta con provvedimento n. 278/2022:

- di prendere atto che l'unico candidato ad aver inoltrato istanza di partecipazione, dott. Marcello Rodi, risulta in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione medesima;

- di prendere atto che l'art. 8.2 del bando di selezione comparativa prevede che qualora sia ammissibile un unico candidato o un numero di candidati uguale o inferiore al numero dei rapporti che l'Amministrazione intenda attivare, non si espleterà alcuna procedura comparativa;
- di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;
- conseguentemente di costituire rapporto di lavoro autonomo consistente nell'esecuzione prestazioni libero professionali di soggetto iscritto all'Ordine dei Medici in possesso del diploma di specializzazione in Gastroenterologia presso la s.s.d. Gastroenerologia del P.O. di Borgomanero con il dott. Marcello Rodi, per un periodo di anni uno nel limite massimo di permanenza previsto dall'art. 15 nonies del D. Lgs. n. 502/1992;
- di dare atto inoltre che l'emolumento del contratto sarà pari ad €. 60,00= orari lordi;
- di dare atto che il rapporto qui costituito, subordinato alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di confitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinato dal contratto allegato è "qualificato" quale incarico libero-professionale;
- di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 coma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;
- di pubblicare i dati relativi all'incarico conferito con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO;
- di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Dirigente Responsabile della s.s.d. Gastroenerologia, che con tale delega viene istituita quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;
- di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;
- di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;
- di dare atto che la spesa indotta dal presente provvedimento, quantificabile in €.30.000,00 trova copertura sul conto 3100494 sub 14 del bilancio di previsione 2022;
- di dare atto che il presente provvedimento e' immediatamente eseguibile stante le ragioni d'urgenza che hanno indotto all'assunzione del medesimo.

II DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraestesa proposta istruttoria;

con il concorso dei pareri del Direttore Amministrativo e Sanitario;

DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE

Il DIRETTORE GENERALE (Dott. Angelo Penna)

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§§

Il presente documento si compone di un documento principale di n.5 pagine e n.1 allegato allegato 1 fac simile contratto libero professionale composto da n.7 pagine

CONTRATTO DI

PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

- PARTI-

A)	A.S.L. NO , con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.:									
	01522670031], in persona del Direttore della s.c. Gestione Personale									
	e Valorizzazione Risorse Umane dott. Gianluca Corona, nato a									
	Vercelli (VC) il 10/05/1966, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2									
	esercita la legale rappresentanza dell'Azienda nelle materie ricadenti									
	nella competenza della struttura Gestione Personale e Valorizzazione									
	Risorse Umane.									
B)	Dott, residente inin via									
	(CF									
	P.IVA.:], domiciliato presso sé medesimo,									

Premesse.

[di seguito: "Prestatore"], medico specializzato in gastroenterologia

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni esposte nell'atto deliberativo, approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore; che accetta tale costituzione.

Le Parti concordano di stipulare un *contratto di lavoro autonomo* concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel *contratto di prestazione libero professionale* <u>ex</u> artt. 2229 ss. c.c..

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali presso la s.s.d. Gastroenterologia del P.O. di Borgomanero.

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

Art. 1 Qualificazione del rapporto.

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: 3 e 7, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

Art. 2 Oggetto del rapporto.

Oggetto del presente contratto sono prestazioni consistenti in:

- prestazioni libero professionali di medico gastroenterologo, consistenti in visite ambulatoriali gastroenterologiche e attività di endocopia diagnostica/operativa per un massimo di 18

ore settimanali;

Art. 3 Autonomia del Prestatore.

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: *né professionale; né organizzativa*; da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

- 3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.
- 3.2.) La Committente potrà, solo, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di "gestire" tale coordinamento, il Dirigente Responsabile s.s.d. Gastroenterologia,

che ha assunto e svolgerà l'incarico di *"referente operativo"* dell'esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell'art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s'è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili. per l'esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c., salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 Durata.

II prese	ente co	ntr	atto, di	dura	ita annuale	e, c	lecorre	e da	l		
sino al					_ .						
È fatta	salva	la	facoltà	per	entrambe	le	Parti	del	recesso	<u>ad</u>	nutum

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

(prima della scadenza sopraindicata).

Art. 6 Compenso.

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, il compenso omnicomprensivo lordo di €. 60,00 (sessanta/00).

Tale compenso si intende remunerativo: sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generali e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del Dirigente Responsabile della s.s.d. Gastroenterologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del "Referente operativo" individuato con il presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 <u>Disposizioni particolari.</u>

- 7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (artt. 2229 ss. codice civile).
- 7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento), nei termini sotto indicati:
 - per la Committente, 30 giorni;
 - per il Prestatore, 30 giorni.

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l'art. 2237 cod. civ. e non l'art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell'effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell'altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del "Referente operativo" o di altri soggetti dell'A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull'autonomia di cui all'art. 3.

7.4.) Il Prestatore, assumendosi il rischio della responsabilità della propria opera professionale, dovrà essere coperto da polizza assicurativa per i rischi RC nei confronti di terzi derivanti dalla propria prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 24/2017, nonché di un'adeguata polizza assicurativa per colpa grave ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017.

Art. 8 Bollo e registrazione.

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al *secondo comma, art. 5. D.P.R. 26* aprile 1986, n. *131* e, pertanto, *è soggetto a registrazione* in caso d'uso [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)] e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa *ex* art. 40 D.P.R. n° 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Il presente contratto è **esente da bollo** ai sensi del **D.P.R. 642/1972**[Allegato B, n. 25].

Letto, approvato e sottoscritto.	
Novara, li	
A.S.L. NO - NOVARA	IL PRESTATORE
IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO	Dott.

UMANE dott. Gianluca Corona

GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE RISORSE